

SPESE DI TRASFERTA 2025: GUIDA E DUBBI APPLICATIVI

Dal 1° gennaio 2025, grazie alla Legge di bilancio 207/2024, le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti e dei professionisti sono deducibili e i rimborsi non sono imponibili solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili, come bonifici, carte di credito o debito, o altre modalità elettroniche previste dalla legge.

La novità non riguarda mezzi di linea (aereo, treno, autobus), così come le indennità chilometriche, che non devono essere tracciate.

Vediamo cosa è cambiato.

Modifiche per i lavoratori dipendenti

Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferte, sia all'interno che all'esterno del comune di lavoro, saranno esenti da imposizione fiscale solo se i pagamenti verranno effettuati tramite strumenti tracciabili quali:

- Bancomat;
- Carte di credito
- Prepagate;
- App di pagamento;
- Assegni bancari e circolari.

In caso di utilizzo di contanti, le somme rimborsate saranno assoggettate a prelievo fiscale e contributivo, come qualsiasi altra somma corrisposta al lavoratore.

Permane la possibilità di riconoscere l'indennità forfettaria per le trasferte extra comunali, entro le soglie previste dall'art. 51 comma 5 del TUIR. Tale indennità continuerà ad essere considerata esente da tassazione, a condizione che non superi i limiti normativi stabiliti (15,49€ al giorno per le trasferte extracomunali in Italia e 25,82€ al giorno per le trasferte estere). Per le trasferte intra comunali, invece, l'esenzione fiscale è garantita solo per spese di viaggio e trasporto tracciabili e adeguatamente documentate.

Modifiche per i lavoratori autonomi

Professionista in regime ordinario e spese di trasferta

A partire dall'anno di imposta 2025 le somme percepite dal professionista a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, non concorrono a formare il reddito.

In altri termini, non sono più da considerarsi onorari, come invece accadeva in precedenza, di conseguenza, a partire dal 2025, il rimborso non è più assoggettato a rivalsa cassa professionale e non subisce ritenuta d'acconto.

Corso Cobianchi, 72 • 28921 • Verbania (Vb)
Tel. +39 0323 51 22 11 • Fax +39 0323 51 90 00

Via Gramsci, 1 • 28921 • Arona (No)
Tel. +39 0322 24 32 97 • Fax +39 0322 24 36 97
c.f. /p.i. 01435120033

In sede di dichiarazione dei redditi, il riaddebito non sarà considerato ricavo e, conseguentemente, il costo sostenuto sarà indeducibile; resta invece deducibile il costo non riaddebitato.

Sotto il profilo IVA, tuttavia, si presti attenzione al fatto che non si tratta di somme escluse ex art. 15 del DPR 633/1972 - in quanto non anticipate in nome e per conto del Cliente – pertanto si applica l'IVA sul riaddebito, detraibile per il committente.

Attenzione: le spese relative a rimborsi chilometrici non possono essere considerate spese documentate e quindi non possono essere oggetto di rimborso analitico.

Professionista in regime forfetario e spese di trasferta

A partire dal 2025 il rimborso, anche per il regime forfetario, non assume più natura di onorario e di conseguenza non è più assoggettato a rivalsa cassa professionale.

In sede di modello Redditi 2026, anno di imposta 2025, i rimborsi spese non concorreranno più a formare la base imponibile dei cosiddetti "Componenti positivi".

Metodi di riaddebito spese

Riaddebito spese metodo analitico

Il riaddebito è analitico quando:

- il documento di spesa è intestato al professionista che ha sostenuto tale spesa in ragione del mandato che gli è stato conferito dal committente;
- la spesa viene analiticamente riaddebitata al committente, ovvero ogni singolo documento di spesa viene puntualmente indicato in parcella e la somma addebitata risulta corrispondere esattamente ai documenti stessi.

Riaddebito spese metodo forfetario (non analitico)

Resta ferma la possibilità di procedere con un rimborso spese "forfetario", ovvero sia l'addebito di una somma onnicomprensiva non necessariamente esattamente corrispondente a quella sostenuta dal professionista.

La somma addebitata a titolo di rimborso spese a forfait, esattamente come in passato, continua ad essere trattata a tutti gli effetti come un onorario imponibile e quindi è anche soggetta a rivalsa cassa professionale e a ritenuta, se applicabile.

Le spese sostenute

Se il professionista è in regime ordinario, anche dopo la riformulazione dell'art. 54 del TUIR, le spese di vitto e alloggio sono deducibili nella misura del 75%, e entro massimo il 2% degli onorari conseguiti. Se la spesa è da considerarsi di rappresentanza, fermo restando la deducibilità per vitto e alloggio limitata al 75%, la deducibilità è ulteriormente limitata all'1% del totale dei

Corso Cobianchi, 72 • 28921 • Verbania (Vb)

Tel. +39 0323 51 22 11 • Fax +39 0323 51 90 00

Via Gramsci, 1 • 28921 • Arona (No)

Tel. +39 0322 24 32 97 • Fax +39 0322 24 36 97
c.f. /p.i. 01435120033

compensi dell'esercizio.

Si ricorda che le spese, per essere deducibili, dal 1° gennaio 2025 dovranno essere sostenute con mezzi tracciabili.

Se il professionista è in regime forfetario, la spesa non è deducibile.

Altri aspetti rilevanti

Il D.Lgs. n. 192/2024, in attuazione della Legge n. 111/2023 (Legge delega di riforma fiscale), introduce ulteriori novità in materia di IRPEF e IRES.

- Irrilevanza riaddebito costi comuni: le somme incassate per il riaddebito dei costi per l'uso comune degli uffici non costituiscono reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo (es. telefono, energia elettrica, segreteria)
- Spese "prepagate" dal committente: resta inalterata la previsione per cui le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente **non costituiscono compensi in natura** per il professionista.